

**DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2018**  
**679/2018/R/EEL**

**APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI CONTRATTUALI RELATIVI AL REGIME ALTERNATIVO  
DEGLI IMPIANTI ESSENZIALI, PER L'ANNO 2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1046<sup>a</sup> riunione del 18 dicembre 2018

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, 250/04, recante "Direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. -oggi Terna S.p.a. (di seguito: Terna) per l'adozione del codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 209/11;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2018, 534/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 534/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2018, 615/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 615/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 651/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 651/2018/R/eel);
- la comunicazione di Iren S.p.a. (di seguito: Iren), del 31 ottobre 2018, prot. Autorità 31023, di pari data;
- la comunicazione di Cva Trading S.r.l. (di seguito: Cva Trading), del 31 ottobre 2018, prot. Autorità 31181, del 2 novembre 2018;
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.a. (di seguito: Enel Produzione), del 5 novembre 2018, prot. Autorità 31392, del 6 novembre 2018 (di seguito: comunicazione Enel Produzione);

- la comunicazione di Eni S.p.a. (di seguito: Eni), del 5 novembre 2018, prot. Autorità 31396, del 6 novembre 2018;
- la comunicazione di EP Produzione S.p.a. (di seguito: EP Produzione), del 8 novembre 2018, prot. Autorità 31844, del 9 novembre 2018;
- la comunicazione di EP Produzione, del 12 novembre 2018, prot. Autorità 31971, di pari data;
- la comunicazione di Terna, del 7 dicembre 2018, prot. Autorità 34809, del 10 dicembre 2018 (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di Enel Produzione, del 17 dicembre 2018, prot. Autorità 35856, del 17 dicembre 2018 (di seguito: comunicazione Enel Produzione).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli articoli 63, 64 e 65, della deliberazione 111/06, definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; l'articolo 65.bis della deliberazione 111/06 definisce, invece, le discipline alternative alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi, cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per queste discipline alternative (laddove non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06);
- con le deliberazioni 534/2018/R/eel, 615/2018/R/eel e 651/2018/R/eel, l'Autorità ha determinato e comunicato, a ciascun utente del dispacciamento interessato, i valori di cui al comma 65.bis.3 validi per l'anno 2019 - con le precisazioni ivi riportate - e da applicarsi al contratto di cui al comma 65.bis.2;
- il comma 65.bis.5 prevede che l'utente del dispacciamento, che intenda sottoscrivere il contratto, di cui all'articolo 65.bis, comunichi la propria intenzione all'Autorità e a Terna;
- le società Cva Trading, Enel Produzione, Eni, EP Produzione e Iren (di seguito: utenti interessati) hanno manifestato la propria intenzione di sottoscrivere, con riferimento all'anno 2019, il contratto di cui al comma 65.bis.2;
- il comma 65.bis.7 stabilisce che l'utente del dispacciamento abbia facoltà di sottoscrivere i summenzionati contratti anche per quantità parziali; Enel Produzione, attraverso l'omonima comunicazione, ha esercitato detta facoltà per l'anno 2019.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- con la comunicazione Terna, l'omonima società ha trasmesso all'Autorità, per l'approvazione, le proposte di contratto, di cui al comma 65.bis.5, per l'anno 2019 (di seguito: proposte di contratto);
- le proposte di cui al precedente alinea riguardano tutti gli impianti per cui gli utenti interessati hanno manifestato l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.2, ad eccezione dell'impianto di Flumendosa di Enel Produzione, per

cui l'Autorità ha determinato i parametri tecnico-economici con la deliberazione 651/2018/R/eel, successivamente alla comunicazione Terna;

- le proposte di contratto sono coerenti con:
  - il combinato disposto delle deliberazioni 534/2018/R/eel e 615/2018/R/eel;
  - le intenzioni espresse dagli utenti interessati;
  - i principi e le finalità di cui all'articolo 65.bis;
- l'approvazione, da parte dell'Autorità, delle proposte di contratto è urgente e indifferibile, in modo da porre Terna e gli utenti del dispacciamento interessati nelle condizioni di stipulare i contratti *ex* articolo 65.bis in tempo utile per disciplinare il comportamento di offerta dei predetti utenti nel mercato per il servizio di dispacciamento per i servizi da erogare a Terna a decorrere dal 1 gennaio 2019.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare le proposte di contratto trasmesse con la comunicazione Terna, onde procedere celermente alla sottoscrizione dei predetti contratti con gli operatori elencati nella citata comunicazione, prevedendo, altresì, che Terna:
  - prima della sottoscrizione con Enel Produzione, integri la proposta di contratto relativa a detto utente, così da includere, tra la capacità essenziale che sarà assoggettata al regime alternativo per l'anno 2019, l'impianto Flumendosa, alle condizioni fissate con la deliberazione 651/2018/R/eel e accettate dalla stessa Enel Produzione con la comunicazione omonima;
  - proceda alla sottoscrizione con Enel Produzione della relativa proposta contrattuale, che, ove integrata come sopra descritto, si intende sin d'ora approvata con la presente deliberazione

#### **DELIBERA**

1. di approvare, per le finalità indicate in premessa, le proposte di contratto trasmesse all'Autorità con comunicazione Terna, fatto salvo quanto previsto al punto 2;
2. di prevedere che Terna:
  - a) prima della sottoscrizione con Enel Produzione, integri la proposta di contratto relativa a detto utente, in modo da includere, tra la capacità essenziale che sarà assoggettata al regime alternativo per l'anno 2019, l'impianto Flumendosa, alle condizioni fissate con la deliberazione 651/2018/R/eel e accettate dalla stessa Enel Produzione con la comunicazione omonima;
  - b) proceda alla sottoscrizione con Enel Produzione della relativa proposta contrattuale, che, ove integrata come indicato alla precedente lettera a), si intende sin d'ora approvata con la presente deliberazione;

3. di trasmettere il presente provvedimento a Terna, per le finalità di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.5, nonché alle società Cva Trading, Enel Produzione, Eni, EP Produzione e Iren;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

18 dicembre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*